

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5089 del 08/09/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 1776 DEL 11/04/2018, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA SOCIETA' AGRICOLA PIEVETTA SS DI FELLEGARA, PER L'ATTIVITA' DI "ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE E PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, VIA CASCINA RATTI N. 14.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5273 del 05/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 1776 DEL 11/04/2018, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA SOCIETA' AGRICOLA PIEVETTA SS DI FELLEGGARA, PER L'ATTIVITA' DI "ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE E PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, VIA CASCINA RATTI N. 14.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 1776 del 11/04/2018 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta "SOCIETA' AGRICOLA PIEVETTA SS DI FELLEGGARA" (C.F./P.Iva 01489710333 - sede legale in Castel San Giovanni Via Cascina Ratti n. 14, Frazione Pievetta), rilasciata dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni con provvedimento conclusivo prot. n. 15796 del 20/08/2018, acquisito al prot. ARPAE n. 12817 in pari data, per l'attività di "allevamento bovini da latte e produzione energia da fonti rinnovabili" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni, Via Cascina Ratti n. 14, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- *autorizzazione*, ai sensi dell'art. 101, comma 7 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;
- *comunicazione* di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- *comunicazione* di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta "SOCIETA' AGRICOLA PIEVETTA SS DI FELLEGGARA" (C.F./P.Iva 01489710333), relativamente alle matrici "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" ed "emissioni in atmosfera", pervenuta tramite portale della Regione Emilia Romagna e acquisita al prot. ARPAE n. 100115 del 30/05/2025 (pratica Sinadoc 18985/2025);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l’autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l’Inquinamento Atmosferico dell’Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale”. Modifiche leggi regionali” -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”;
- Regolamento Regionale n. 2/2024 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue” e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all’art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 129523 del 17/07/2025, ha comunicato l’esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, nonché l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90;
- con la medesima nota prot. n. 129523/2025 ARPAE SAC ha comunicato al SUAP ed alla ditta la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 134803 del 25/07/2025 sono state acquisite le integrazioni prodotte dalla ditta;
- con note assunte ai prott. ARPAE n. 141168 del 05/08/2025 e n. 146072 del 12/08/2025 sono state acquisite le integrazioni volontarie prodotte dalla ditta;

RILEVATO che dall’istruttoria condotta da questo servizio per le matrici “utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento” ed “emissioni in atmosfera (rif. attività n. 18 del 05/09/2025 e n. 17 del 01/09/2025 Sinadoc 18985/2025) risulta che:

- a. l’allevamento di bovini da latte è svolto nel sito in oggetto (cod Ausl 013PC023), collocato in Zona Vulnerabile ai Nitrati;
- b. la consistenza attuale dell’allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 39787 del 26/05/2025 prot n. 96656, è pari a 499 capi (corrispondenti a 223 t di peso vivo) così suddivisi:
Vacche da latte: 294 capi
Capi da rimonta: 135 capi
Vitelli: 70 capi
- c. è presente un digestore anaerobico degli effluenti zootecnici, per la produzione di biogas, avente potenza nominale di 209 kWe;

- d. nell'impianto di digestione anaerobica, con produzione di digestato di tipo agrozootecnico, vengono convogliati gli effluenti zootecnici aziendali e biomasse, secondo la seguente ricetta (autorizzata con AUA D.D. n. DET-AMB-2018-1776):
- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame bovino 2668 t/anno, letame bovino 4745 t/anno, acque reflue e meteoriche raccolte 3307 t/anno): 10720 t/anno;
- PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio tritcale): 195 t/anno;
- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
- per un TOTALE di 10.915 t/anno;
- e. la **modifica dello stabilimento consiste** nella redistribuzione di alcuni spazi aziendali e cambio di destinazione d'uso con conseguente aumento del numero di capi allevati e modifica della dieta di alimentazione del digestore;
- f. tutti i riferimenti sono riportati:
- nella "*Planimetria distribuzione e gestione animali - Tavola n° 2 - Rev. 1 del 12/08/2025*" trasmessa con le integrazioni volontarie, pervenute il 12/08/2025 prot. Arpae n. 146072;
 - nella "*Planimetria generale azienda comparativa progetto/autorizzato - Tavola n° 2B - Rev. 1 del 12/08/2025*" trasmessa con le integrazioni volontarie, pervenute il 12/08/2025 prot. Arpae n. 146072;
 - nella "*Planimetria flussi effluenti e digestato - Tavola n° 3 - Rev. 1 del 12/08/2025*" trasmessa con le integrazioni volontarie, pervenute il 12/08/2025 prot. Arpae n. 146072;
- g. la consistenza massima dell'allevamento sarà di 629 capi (pari a 265 t di peso vivo) così suddivisi:
- Vacche da latte: 289 capi
- Capi da rimonta: 258 capi
- Vitelli: 62 capi
- Bovini da ingrasso: 20 capi
- h. all'impianto di digestione anaerobica, con produzione di digestato di tipo agrozootecnico, verranno convogliati gli effluenti zootecnici aziendali e biomasse, secondo la seguente ricetta:
- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino aziendale): 8377 t/anno
- PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno
- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
- ACQUE AGGIUNTIVE (mungitura e meteoriche): 2350 t/anno
- per un TOTALE di 10.727 t/anno;
- i. gli effluenti zootecnici prodotti vengono raccolti nelle vasche 1 e 2, poste in testa alle stalle, per poi essere inviati alla vasca coperta di carico/miscelazione del digestore; il letame viene asportato dalle lettiere e accumulato temporaneamente, in attesa del suo caricamento all'impianto, su una platea coperta di 162 mq;
- j. le acque meteoriche e i percolati provenienti dalle trincee degli insilati, vengono raccolte in due pozzetti di 10 mc, che vengono svuotati manualmente;
- k. il digestato tal quale viene inviato alla vasca di Post-digestione, con raccolta del gas prodotto, avente capacità netta di 2260 mc; successivamente viene trattato in un impianto di separazione, avente una efficienza di trattamento stimata nel 8 % in peso. Il digestato chiarificato viene quindi trasferito e conservato in una vasca finale, coperta da telo, con capacità netta di 2710 mc. La capacità complessiva di contenimento del digestato, pertanto, è superiore ai 120 giorni previsti dal R.R. 2/2024, art. 12 comma 5, in deroga al comma 2;
- l. il digestato solido separato viene conservato su una platea coperta, avente superficie di 162 mq. La quasi totalità del digestato separato prodotto viene settimanalmente reimpiegato in cuccetta, insieme alla paglia per il rinnovo delle lettiere, pertanto solo una porzione della platea di stoccaggio risulta occupata. L'azienda si riserva, comunque, la possibilità di portare al campo una limitata quantità di

separato solido per l'utilizzazione agronomica, che verrà quantificata nella redazione annuale del PUA. Fermo restando il mantenimento di tale pratica gestionale, la capacità di contenimento della platea coperta risulta adeguata alle esigenze aziendali;

- m. i terreni indicati nel quadro 10 della Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui numero 39787, ad oggi in validità, hanno superficie complessiva pari a 250.53 Ha, in zona vulnerabile ai nitrati, sufficienti ad accogliere il digestato prodotto, nel rispetto dei limiti di legge;
- n. la ditta ha dichiarato che le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, ex comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, non soggette ad autorizzazione, presenti nello stabilimento produttivo sono:
 - caseificio aziendale (trasformazioni lattiero casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg);
 - generatore di vapore alimentato a metano di potenza pari a 280 kW a servizio del caseificio;
 - motore cogeneratore alimentato a biogas di potenza termica nominale inferiore ad 1 MW (potenza elettrica installata 209 kW);
 - allevamento effettuato in ambiente confinato-categoria animale: bovini da ingrasso (peso vivo medio 400 kg/capo): meno di 300;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo, è stata acquisita la relazione tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 147054 del 14/08/2025, con la quale è stato espresso parere favorevole per le matrici "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" ed "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;

RISCONTRATO che con nota prot. n. 135839 del 28/07/2025, è stato richiesto al Comune di Castel San Giovanni il parere in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 c. 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06; il suddetto Comune non ha dato riscontro nei termini stabiliti;

CONSIDERATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VERIFICATO che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA, come richiesto dalla ditta "SOCIETA' AGRICOLA PIEVETTA SS DI FELLEGGARA" (C.F./P.Iva 01489710333) per l'attività di "allevamento bovini da latte e produzione energia da fonti rinnovabili" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni, Via Cascina Ratti n. 14, Frazione Pievetta;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** adottata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 1776 del 11/04/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni con provvedimento conclusivo prot. n. 15796 del 20/08/2018, (acquisito al prot. ARPAE n. 12817 in pari data), in favore della ditta "SOCIETA' AGRICOLA PIEVETTA SS DI FELLEGGARA", per l'attività di "allevamento bovini da latte e produzione energia da fonti rinnovabili" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni, Via Cascina Ratti n. 14, Frazione Pievetta (che è anche sede legale) **come segue:**

- **sostituendo il punto 2 del dispositivo con il seguente:**

"2. di stabilire per quanto attiene le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e

s.m.i., i seguenti **limiti e prescrizioni** per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 GENERATORE VAPORE ALIMENTATO A METANO – P=280 KW – scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272

EMISSIONE E2 COGENERATORE 1 – POTENZA 209 KWE – scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272

EMISSIONE E3 TORCIA DI EMERGENZA

Altezza minima 5,5 m

1. è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
2. tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
3. i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
4. le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
5. nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
6. nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
7. devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
8. **devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:**
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
9. Il gestore è tenuto altresì a trasmettere ad Arpae di Piacenza, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni;
10. Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, al Comune, al SAC e al ST di Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
11. deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare e/o prevenire la formazione di emissioni diffuse, in particolare odorogene;
12. deve essere rispettato quanto disposto dal PAIR 2030";

● **sostituendo il punto 4 del dispositivo con il seguente:**

“4. di impartire per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

1. al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale la Ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per

l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;

2. l'impianto di digestione potrà essere alimentato secondo la seguente ricetta:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 8377 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;

ACQUE AGGIUNTIVE (mungitura e meteoriche): 2350 t/anno

per un TOTALE di : 10.727 t/anno;

3. dovrà essere mantenuta nel tempo la pratica gestionale di utilizzo del digestato solido separato per la formazione delle cuccette degli animali. Nel caso in cui tale pratica dovesse essere abbandonata, la ditta dovrà provvedere ad aumentare la capacità di contenimento di tale materiale in concimaia coperta, dandone tempestiva comunicazione ad Arpae;
4. il Piano di monitoraggio dovrà essere condotto intraprendendo tutte le azioni necessarie al controllo del buon funzionamento dell'impianto di digestione, già previste dalle normative di settore, ed in particolare deve tenere conto dei seguenti obblighi:
- a. effettuazione dell'analisi sul digestato prima dell'avvio della distribuzione in campo e invio all'autorità competente a corredo della Comunicazione di utilizzo agronomico. Le analisi devono essere eseguite per i parametri definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Reg.le n. 2/2024 (digestato agrozootecnico), ripetute con cadenza annuale, conservate in azienda per almeno cinque anni, e devono essere ripetute anche al variare del regime amministrativo;
 - b. registrazione dei materiali all'ingresso al digestore, così come previsto dal Reg. Reg.le n. 2/2024 Allegato I punto 6.2 e della DGR 1495/2011 punto 5, indicando: tipologia di biomassa e sue caratteristiche quali-quantitative, data, quantitativi (espressi preferibilmente in tonnellate), provenienza;
 - c. registrazione delle manutenzioni e delle anomalie, così come previsto dalla DGR n. 1495/2011 - punto 5, in cui siano annotati la data e il risultato dei controlli sul funzionamento dell'impianto quali, ad esempio: verifica tenuta delle valvole, funzionamento delle torce, pulizia dei pozzetti e delle reti di scolo, caratteristiche anomale delle biomasse caricate ecc.;
5. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
6. i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 2/24;"

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 1776 del 11/04/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni con provvedimento conclusivo prot. n. 15796 del 20/08/2018, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Castel San Giovanni per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni (provvedimento conclusivo prot. n. 15796 del 20/08/2018);

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di aggiornamento AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla

- presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.